

CPIA 3 SUD-Milano "Maestro A. Manzi"
Viale Liguria, n. 7 – 20089 ROZZANO (MI) Tel. 02 8250444- 331 9887164
Email: mimm0ce00b@istruzione.it – PEC: mimm0ce00b@pec.istruzione.it
Cod. mecc. MIMMOCE00B C.F. 97698610157

IPOTESI CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Il giorno 10 marzo 2021 in modalità ONLINE viene sottoscritta

L'ipotesi di Contratto Integrativo del CPIA 3 SUD MILANO "Maestro Alberto Manzi".

L'ipotesi viene sottoscritta tra la parte pubblica rappresentata dal Dirigente Scolastico, Dott.ssa Gemma SANTORO e la parte sindacale rappresentata dalla RSU eletta in Istituto e dalle Componenti RSA.

La presente ipotesi sarà inviata ai Revisori dei Conti, corredata dalla relazione tecnica ed illustrativa per l'ottenimento del relativo parere e, successivamente, all'ARAN.

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico, Gemma SANTORO



PARTE SINDACALE

Responsabile Territoriale UIL SCUOLA MILANO
Josè Girgenti



UIL SCUOLA RSU Antonietta Cordisco



SNALS RSA, Gerardo Salvia

CGIL RSA, delegata interna Cinzia Fossati



UNAMS RSA, delegato interno Alessandro Cantavenera

FLCGIL SCUOLA MILANO Caterina Posterino

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente Contratto Integrativo è finalizzato al conseguimento di risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio scolastico mediante una organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA dell'Istituto basata sulla partecipazione e sulla valorizzazione delle competenze professionali. L'accordo intende incrementare la qualità del servizio, sostenendo i processi innovativi in atto e garantendo l'informazione più ampia ed il rispetto dei diritti di tutti i lavoratori dell'istituzione scolastica.
2. Il presente contratto integrativo si applica a tutto il personale docente ed ATA, con contratto a tempo determinato e indeterminato, dell'istituzione scolastica CPIA 3 Sud Milano "Maestro Alberto Manzi" di Rozzano.
3. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula ed hanno validità per l'anno scolastico 2020/2021, fermo restando che quanto stabilito nel presente contratto integrativo d'istituto si intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali o regionali gerarchicamente superiori, qualora incompatibili.
4. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
5. Resta comunque salva la possibilità di modifiche/integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.
6. Entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il Dirigente scolastico provvede alla pubblicazione di copia integrale del presente contratto.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.


Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. Il Dirigente Scolastico, al termine della contrattazione con la RSU e le OO.SS.:
 - pubblica il contratto integrativo d'istituto;
 - incarica il DSGA della sua puntuale attuazione, per quanto concerne le materie di competenza;
2. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei reciproci ruoli, si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, previa comunicazione all'altra parte e senza oneri per l'Amministrazione.



Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente


1. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
2. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto del termine indicato.
3. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie di discussione, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di confronto e di contrattazione (art. 5 c. 4), costituendo presupposto per la loro attivazione
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1)
 - a. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2)
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - b. l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - c. i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - d. i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - e. i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
 - f. i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
 - g. i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
 - h. i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
 - i. i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);



- j. i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata nella sede amministrativa di Rozzano e nelle sedi associate di San Giuliano Milanese e Trezzano sul Naviglio e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato c/o la sede amministrativa del CPIA a Rozzano, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
Alla RSU, previa richiesta, è consentito per l'attività sindacale l'uso della fotocopiatrice, del telefono nonché della connessione a internet oltre che di tutti gli strumenti ed attrezzature presenti nella scuola, senza per questo impedire il regolare svolgimento delle attività scolastiche.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art.10 - Trasparenza amministrativa – informazione

1. Copia dei prospetti analitici relativi alla ripartizione ed attribuzione del F.I.S. viene consegnata alla RSU, nell'ambito dei diritti all'informazione ai sensi dell'art.5 CCNL 2016/18. Sarà compito e responsabilità della RSU medesima curarne l'eventuale diffusione, nel rispetto della tutela della riservatezza.
2. La RSU e i Sindacati territoriali hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie di informazione.
3. Il rilascio di copia degli atti avviene, di norma, entro cinque giorni dalla richiesta.

Art. 11– Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU congiuntamente e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare pubblicata sul sito web; l'adesione va espressa in forma scritta con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le

famiglie in caso di interruzione delle lezioni nonché al fine del computo del monte ore pro capite per ciascun docente. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.

5. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.
6. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.

Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché l'assistenza agli alunni diversamente abili, se presenti per cui n. 1 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto prioritariamente della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, si procede al sorteggio, seguendo comunque il criterio della rotazione nel corso dell'anno scolastico secondo l'ordine alfabetico.

7. Data la specificità del CPIA che ha sedi associate e punti di erogazione ubicati in diversi comuni e per permettere al personale interessato la massima partecipazione, le parti concordano che la durata massima di ciascuna assemblea possa essere della durata di tre ore in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio (art.8, comma 3, contratto integrativo regionale concernente le relazioni sindacali del 2015)

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, nel rispetto del tetto massimo attribuito, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 14 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990.
2. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto dell'individuazione di coloro che hanno comunicato volontariamente di non aderire allo sciopero e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico con iniziale sorteggio.
3. I lavoratori che intendono aderire o meno ad uno sciopero possono darne volontariamente preavviso; detta dichiarazione è finalizzata unicamente a consentire al Dirigente Scolastico una ponderata valutazione della situazione e la comunicazione alle famiglie circa l'eventuale modifica dell'erogazione del servizio scolastico. Tale organizzazione potrà prevedere l'utilizzo dei docenti che non hanno aderito allo sciopero in attività di vigilanza o in attività organizzate per questa situazione particolare.
4. Si fa riferimento al Protocollo approvato in data 10/02/2021.

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 15 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 16 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

Art. 17 Ferie

1. Il personale ATA fruisce delle ferie di ciascun anno nel periodo 1 settembre 31 agosto, con le modalità e secondo i criteri descritti di seguito:

se esigenze dell'Amministrazione o motivazioni personali documentate impediscono in tutto o in parte la fruizione delle ferie in detto periodo, il personale deve fruirne entro aprile dell'anno scolastico successivo; il personale ATA, in particolare quello assunto a tempo determinato, deve prioritariamente accedere ai riposi compensativi cui ha diritto e successivamente al periodo di ferie maturato entro i termini del contratto.

2. Il personale ATA (assunto a tempo indeterminato) può frazionare le ferie in più periodi, facendone richiesta con le seguenti modalità:

- a) periodi di attività didattica: con un anticipo di almeno 3 giorni;
- b) periodi di vacanze natalizie e pasquali; secondo il piano ferie concordato con il DSGA;
- c) vacanze estive: secondo il piano concordato con il DSGA, collocando almeno giorni 15 nel periodo estivo (1 luglio-31 agosto).

Se richieste presentano sovrapposizioni tali da compromettere la regolarità del servizio, il Dirigente Scolastico delega il DSGA a contattare gli interessati per arrivare ad un accordo; in subordine si procede per anzianità di servizio nel primo anno di attuazione e, successivamente, si integra tale criterio con quello della rotazione.

3. Le ferie estive devono essere richieste per iscritto entro il 15 marzo e il DSGA, entro 30 giorni, provvederà all'elaborazione ed alla comunicazione del piano ferie.

La variazione del piano ferie potrà avvenire solo in presenza di inderogabili esigenze sopravvenute.

Il personale con contratto a tempo determinato usufruirà delle ferie maturate durante il rapporto di lavoro

Art. 18

– Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 1. le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 2. la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.Nei periodi di sospensione delle attività didattiche si effettuerà orario antipomeridiano a meno dell'effettuazione delle attività legate agli esami e alle eventuali attività didattiche non ordinamentali.

– Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 18.30; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. Si rispetteranno sempre le fasce temporali non idonee alla comunicazione
 - a) dopo le 18:30
 - b) tutti i festivi e prefestivi e sospensioni delle attività didattiche
 - c) non si pretenderà la connessione immediata e il riscontro a comunicazioni nelle fasce integrate.
3. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 19 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.
3. Il CPIA sperimenterà forme di semplificazione dei compiti e delle attività amministrative attraverso la segreteria digitale ed il registro elettronico

Art. 20 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2020/2021 è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;

2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

Art. 21 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.

2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

a) per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007 totali da suddividere tra docenti e ATA	€ 21.306,88
b) per i collaboratori del Dirigente in % diverse considerando il distacco del VP	€ 1.348,91
c) per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa	€ 4.438,31.
d) per gli incarichi specifici del personale ATA	€ 1.027,44
f) per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	€ 3.360,98
g) per la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011 rivista in base alla L. 160/2019: art. 1, co. 249	€ 5.222,35

3. Eccezionalmente a causa della pandemia sono previsti finanziamenti per il piano estate in base all'art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 "c.d. Decreto sostegni" che prevede che le risorse in esame siano finalizzate a supportare le istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022. Le suddette attività possono essere realizzate dalle scuole anche in rete tra loro.

In particolare, la sopracitata nota prot. n. 643/2021, introducendo il cd. "Piano Scuola Estate 2021", esplicita maggiormente le finalità di utilizzo delle risorse in esame e fornisce alle istituzioni scolastiche delle indicazioni di massima che possono essere modulate dalle scuole medesime in fase attuativa, valorizzando le peculiarità del contesto in cui operano e gli ambiti di autonomia. La citata nota individua a livello temporale tre macro-fasi di cui si compone il Piano:

• nell'ambito della Fase 1 **"Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali"**, che si realizzerà nel mese giugno, le istituzioni scolastiche, in ragione della valutazione dei percorsi formativi, potranno proporre iniziative di orientamento (ad esempio, nell'ambito delle STEAM); attività laboratoriali (ad es. musica d'insieme, sport, educazione alla cittadinanza e all'ambiente, utilizzo delle tecnologie); approfondimenti per la conoscenza del territorio e delle tradizioni delle realtà locali, l'incontro con "mondi esterni", delle professioni o del terzo settore, promuovendo stili cooperativi degli studenti, soprattutto quelli più esposti al rischio dispersione. Il coinvolgimento degli stessi studenti nella progettazione ne favorirebbe la responsabilizzazione.

Nell'ambito della Fase 2 **"Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e della socialità"**, che si realizzerà nei mesi di luglio e agosto, le iniziative dovranno avere l'obiettivo primario di consentire a studentesse e studenti di riprendere contatti con la realtà educativa e al contempo recuperare le competenze relazionali, con particolare attenzione agli studenti in condizione di fragilità. A titolo meramente esemplificativo, potranno essere realizzate: attività ludico-creative legate alla musica d'insieme, all'arte e alla creatività; attività ludico-creative legate all'ambiente e alla sostenibilità; attività sportive e motorie; iniziative per l'educazione alla cittadinanza e alla vita collettiva; iniziative per l'utilizzo delle tecniche digitali e per il miglioramento delle conoscenze computazionali.

• Nell'ambito della Fase 3 **"Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e relazionali con intro al nuovo anno scolastico"**, che si realizzerà nel mese di settembre, le iniziative dovranno avere l'obiettivo di accompagnare gli studenti alla partenza del nuovo anno scolastico, mediante contatti personali e riflessioni, incoraggiati e sostenuti per

affrontare la prossima esperienza scolastica. A titolo esemplificativo, potranno essere realizzate: attività laboratoriali o momenti di ascolto, anche avvalendosi di collaborazioni esterne per sportelli informativi tematici o di supporto psicologico o, nel caso di materie afferenti specificatamente all'inclusione, potenziando ad esempio il ruolo dei CTS e di sportelli ad hoc (ad es. sportelli autismo). È, inoltre, auspicabile affrontare tematiche legate al rinforzo disciplinare in un'ottica laboratoriale e di *peer tutoring*, anche autogestiti dagli studenti (in base all'età) e supervisionati da docenti tutor, avvalendosi delle innovazioni didattiche di cui si è fatta esperienza nell'ultimo anno: didattica *blended*, *one to one*, *cooperative learning*, realizzando unità formative brevi e autosufficienti, personalizzate e responsabilizzanti.

Pertanto, le istituzioni scolastiche potranno individuare, nell'ambito del perimetro definito nel Piano Scuola Estate e in funzione delle proprie concrete esigenze, gli interventi da attivare e procedere con i necessari approvvigionamenti di beni e servizi. In linea generale, con le risorse in esame le scuole possono acquistare qualsiasi tipologia di bene o servizio strumentale alla realizzazione degli interventi che intendono attivare.

In sede di Collegio il CPIA3 ha scelto di aderire alla fase 1 nel periodo di giugno (per completare il percorso didattico al fine di pervenire alle competenze necessarie al raggiungimento di una certificazione per quei corsi che non hanno avuto la possibilità di lavorare in presenza (Paullo e Pantigliate) ed alla fase 3 a settembre per il recupero delle competenze da recuperare o da approfondire. L'Ufficio ha disposto l'assegnazione della risorsa finanziaria pari ad euro 17.829,99.

UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 22– Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 23 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente € 11.322,05 e per le attività del personale ATA € 4.852,31 corrispondente al 70% per i docenti e al 30% per il personale ATA, al personale ATA si aggiungono € 5331,02 quale resto dell'anno 2019-2020.
2. La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari a 1.000,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF.
3. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 24 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF.

Art. 25 – Stanziamenti

1. Il fondo d'istituto destinato al personale docente (€ 11.322,50) è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:
 - a. supporto alle attività organizzative (delegati del dirigente, figure di presidio ai plessi, referenti COVID): € 2817,50

b. supporto alla didattica (coordinatori di classe, coordinatori di dipartimento, gruppi di lavoro e di progetto ecc.): € 8505,00

2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, ad essi vengono assegnate le risorse specificate per un totale di € 10.183,33

- a. intensificazione del carico di lavoro e per sostituzione di colleghi assenti Collaboratori e Amministrativi;
- b. intensificazione del carico di lavoro da parte del personale Amministrativo;
- c. intensificazione del carico di lavoro da parte del personale Collaboratori scolastici per adeguamento regole COVID 19;
- d. intensificazione per disponibilità a mobilità tra plessi e modifiche orario giornaliero del personale Collaboratore e Amministrativo.

Per tutto il personale: a consuntivo in base alle presenze e alla disponibilità dei singoli lavoratori, verrà riconteggiato il monte ore assegnato ad inizio anno scolastico, lo stanziamento sarà riferito alle effettive attività svolte; qualora una funzione sia svolta da più persone per sostituzione, le ore saranno attribuite proporzionalmente al lavoro effettivamente eseguito.

Art. 26 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente

1. La professionalità del personale è valorizzata dal dirigente scolastico in base alla legge
2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale docente per l'a.s.2020/2021 ammontano ad euro 5.222,35
3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono, determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018, corrispondente al 75 % della quota

I compensi verranno considerati a consuntivo ipotizzando un numero variabile di ore in base al lavoro previsto nelle varie commissioni, e un pacchetto di 20 ore come flessibilità e disponibilità personali effettivamente dimostrate.

La professionalità del personale ATA viene valorizzata in base alla presenza valutata a consuntivo. Tale riconoscimento verrà finanziato considerando il 25% della quota totale assegnata.

Art. 27 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati; il compenso spettante sarà comunicato con nota successiva alla sottoscrizione del Contratto d'istituto.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 28 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, fino ad un massimo di giorni 6 compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 29- Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.
2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate a corrispondere un compenso base, così fissato:

- € 986,00 per n. 3 unità di personale amministrativo
- € 37,50 per n. 1 unità di collaboratori scolastici

Art. 30 Test Prefettura FAMI e PON

Come previsto dall'articolo 22, comma 4, lettera C del CCNL 18/04/2018, sono oggetto di contrattazione a livello di istituzione scolastica i criteri per l'attribuzione di compensi al personale docente e ATA legati a test di prefettura e sessioni civiche, FAMI e PON, in quanto rientrano a pieno titolo nel salario accessorio.

E' prevista la massima trasparenza sui compensi di tali progetti, sia come informazione preventiva che come informazione successiva come dati scorporati per tutte le figure coinvolte: incarichi e compenso. Nello specifico, per i test della Prefettura le risorse economiche sono fissate tramite protocollo d'intesa

PER OGNI SESSIONE DI TEST DELLA PREFETTURA EROGATA:

AREA FORMATIVA:

525 Euro lordo dipendente (15 ore a 17,50 euro/h per due docenti)

AREA ORGANIZZATIVA GESTIONALE:

PERSONALE ATA: 141 euro lordo dipendente così suddivisi:

6 ore lordo dipendente ad ogni amministrativo retribuite a euro 14,50/h cad

2 ore al DSGA retribuite a euro 14,50/h cad

2 ore Coll. Scolastici a 12.5 euro/h cad., qualora non fossero disponibili le Loro veci saranno svolte da personale amministrativo.

ALTRE VOCI (materiale a consumo, noleggio/affitto attrezzature/dispense...): 120,00 Euro

COORDINAMENTO (Dirigente Scolastico) : 70,00 euro Lordo Dipendente.

Si concorda pure che l'assegnazione delle sessioni avvenga tramite rotazione tra i docenti che hanno dato la disponibilità secondo un criterio di equità.

Il calendario delle sessioni con il relativo personale coinvolto, deve essere reso pubblico attraverso sito nell'area riservata docenti.

Si concorda che i criteri per la selezione del personale interno ed esterno al CPIA per i progetti FAMI 2014/2020 e/o PON siano formulati e approvati collegialmente dal Collegio Docenti.

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 31 - Soggetti tutelati

I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'istituzione scolastica prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato.

Gli studenti non sono numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero di personale impegnato nell'Istituzione.

Gli studenti sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e revisione annuale del Piano di Emergenza.

Sono parimenti tutelati tutti coloro che vengano a trovarsi nei locali della scuola in veste ospiti, rappresentanti di ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, insegnanti corsisti.

Art. 32 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.

3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 33 - Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

Art. 34- Il servizio di prevenzione e protezione

Nell'unità scolastica il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione, designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti secondo le dimensioni della scuola.

I lavoratori designati (docenti o ATA) devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.

Art. 35 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi

Il Dirigente scolastico direttamente, o tramite il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, indice almeno una volta all'anno una riunione di prevenzione e protezione dai rischi, alla quale partecipano lo stesso dirigente, o un suo rappresentante, che la presiede, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il rappresentante per la sicurezza.

Nel corso della riunione, il Dirigente Scolastico sottopone all'esame dei partecipanti:

- il documento sulla sicurezza;
- l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;
- i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.

La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere solo consultivo.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 36 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 37 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.



3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque proporzionalmente all'attività svolta.

LA PARTE PUBBLICA

Dirigente Scolastico, Gemma Santoro



Responsabile Territoriale UIL SCUOLA MILANO

Josè Girgenti



UIL SCUOLA RSU Antonietta Cordisco



SNALS RSA, Gerardo Salvia

CGIL RSA, delegata interna Cinzia Fossati



UNAMS RSA, delegato interno Alessandro Cantavenera

FLCGIL SCUOLA MILANO Caterina Posterino

POZZANO 20/4/2021

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

CPIA 3 SUD-Milano "Maestro A. Manzi"

Viale Liguria, n. 7 – 20089 ROZZANO (MI) Tel. 02 8250444- 331 9887164
Email: mimm0ce00b@istruzione.it – PEC: mimm0ce00b@pec.istruzione.it
Cod. mecc. MIMMOCE00B C.F. 97698610157

FUNZIONI DOCENTI RETRIBUITI CON IL FIS E IL BUONO PREMIALE

INCARICO	Nr	FIS	BONUS
Coordinatore Commissione PFI	1	12	
Commissione PFI	3		36
Coordinatore/trice di livello nelle varie sedi	8	80	16
Coordinatrice/tore Consigli gruppo di primo livello	15	120	30
Referente COVID	5	46	10
Referente Cyberbullismo	1	5	2
Referente educazione civica per alfabetizzazione	1	5	2
Referente sede	5	105	10
Segretario verbalizzante consigli primo livello	15	45	30
Commissione Pdm	4	45	12
Commissione PON	9	81	18
Commissione PTOF	4	45	12
Commissione RAV	5	56	15
Progetti successivi		2	5
Particolare disponibilità e flessibilità			25
Totale ore previste		647	223
CONTRATTATI da verificare a consuntivo		€ 11.322,50	€ 3.902,50
ASSEGNATI		€ 11.322,05	€ 3.916,76
DIFFERENZA		-€ 0,45	€ 14,26

CPIA 3 SUD-Milano "Maestro A. Manzi"

Viale Liguria, n. 7 - 20089 ROZZANO (MI) Tel. 02 8250444- 331 9887164

Email: mimm0ce00b@istruzione.it - PEC: mimm0ce00b@pec.istruzione.it

Cod. mecc. MIMM0CE00B C.F. 97698610157

PROFILO	Nr.	INCARICHI SPECIFICI	ORE	EURO
AA	3	Gestione del personale, sostituzione delle assenze; gestione del registro	68	986,00
CS	1	Piccola manutenzione	3	37,50
TOTALE INCARICHI SPECIFICI			ASSEGNATI	CONTRATTATI
			€ 1.027,44	€ 1.023,50
				DIFFERENZA
				€ 3,94

PROFILO	Nr.	FIS 2020/2021 e RESTI DELL'A.S. 2019/2020	ORE	EURO
AA	4	Vice DSGA, sostituzione dei colleghi, sistemazione del registro elettronico, utilizzo e responsabilità di passweb su incarico dell'INPS	435	€ 6.307,50
CS	9	Collaborazione con la segreteria, sostituzione dei colleghi collaboratori scolastici, adeguamento alle direttive del protocollo COVID	310	€ 3.875,00
TOTALE FIS 2019/2020 + 2020/2021			ASSEGNATI	CONTRATTATI
			€ 10.183,33	€ 10.182,50
				DIFFERENZA
				€ 0,83

PROFILO	Nr.	BONUS PREMIALE	ORE	EURO
AA	4		32	464,00
CS	9		67	837,50
TOTALE BONUS PREMIALE			ASSEGNATI	CONTRATTATI
			€ 1.305,59	€ 1.301,50
				DIFFERENZA
				€ 4,09

TOTALE GENERALE			ASSEGNATI	CONTRATTATI	DIFFERENZA
			€ 12.516,36	€ 12.507,50	€ 8,86

(Handwritten signatures)

(Handwritten signature)